

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE GNOSTICA CHIESA CATARA

Art. 1. - E' costituita l'"Associazione Gnostica Chiesa Catara", libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, al D.P.R. 917/1986 art. 111 e 111 bis, dal D. Leg. 460/1997 e dalla L. 383/2000. E ove in futuro intendesse svolgere attività commerciale, in forma strumentale e non prevalente, si avvarrà delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991), nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione Gnostica Chiesa Catara ha lo scopo di costituire un punto di riferimento per tutti coloro che intendono conoscere, approfondire e mettere in pratica l'insegnamento di Cristo seguendo la tradizione Catara, religione facente parte di quel filone Gnostico. In questo senso, l'Associazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- Sensibilizzare l'assidua pratica giornaliera della meditazione e della preghiera, base fondamentale per un approccio spirituale alla vita
- Diffondere la religione Catara e Gnostica nel mondo
- Ampliare la conoscenza del Catarismo e delle sue sorgenti Gnostiche, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni
- Formare persone capaci di essere loro stesse fonte di Conoscenza affinché sappiano trasmettere l'amore Dio come Cristo e altri Maestri ci hanno insegnato
- Proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi extramondani assolvendo il desiderio divino di ricongiungere Anima e Spirito in un perfetto connubio di pace, non-violenza e distacco dal mondo

Art. 3. - L'associazione Gnostica Chiesa Catara per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività di formazione spirituale: preghiere in comune, meditazioni, ritiri spirituali
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute

L'associazione Gnostica Chiesa Catara intende inoltre promuovere tutte quelle doti personali in sintonia con il cammino spirituale Gnostico. A tal fine sono ammesse all'esercizio le discipline che permettono un benessere in senso lato. Pur considerando il corpo secondo un'ottica negativa (il corpo è la prigione carnale del Divino), l'associazione Gnostica Chiesa Catara crede anche che, per quanto possa essere spiritualmente restrittivo, esso causerà ancor maggior dolore se non mantenuto in un buono stato, e questo certamente fino al completo distacco dell'anima dalla materia. Sono quindi ammesse pratiche quali la pranoterapia, lo shiatsu, la radioestesia, e altre forme di terapie olistiche rivolte al benessere generale,

oltre ad alcune forme meditative che saranno illustrate in seguito agli iscritti all'Associazione.

Art. 4. - L'associazione Gnostica Chiesa Catara si propone a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci simpatizzanti: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Beni, immobili e mobili;
- Contributi;
- Donazioni e lasciti;
- Rimborsi;
- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Elege il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri
- Approva il bilancio preventivi e consuntivo
- Approva il regolamento interno

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione Gnostica Chiesa Catara si riunisce in media due volte all'anno ed è convocato da:

- Il presidente
- Da almeno due dei componenti, su richiesta motivata
- Richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea
- Formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione
- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo
- Stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci
- Si ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

